

## Newsletter n. 20 di NOVEMBRE 2017

### Sommario:

- **Nuovo regolamento Enpaf – regime delle domande fino al 31.12.2017**
- **Cumulo contributivo**
- **Supplemento di pensione**
- **Riscossione conguaglio**

\*\*\*\*\*

### **Nuovo regolamento Enpaf – regime delle domande fino al 31.12.2017**

Il 1° gennaio 2018 diventerà operativo il nuovo regolamento di assistenza dell'Enpaf grazie all'entrata in vigore delle delibere consiliari di attuazione. Nel frattempo, si pone l'esigenza di stabilire il regime giuridico al quale sottoporre le domande di assistenza presentate entro la fine dell'anno corrente. In merito, si segnala che le domande di assistenza che verranno presentate entro l'anno corrente e riceveranno il parere dell'Ordine competente entro il mese di dicembre del 2017 verranno valutate sulla base della normativa previgente, anche se da parte degli uffici dell'Enpaf venisse richiesta, nel corso del 2018, la trasmissione di ulteriore documentazione a integrazione dell'istanza. Invece, tutte le domande presentate nel corso del 2017 per le quali il parere dell'Ordine sia intervenuto nel corso del 2018 verranno ritenute valide ma saranno valutate in base ai parametri contenuti nel nuovo regolamento di assistenza e delle relative delibere attuative. Si evidenzia che, in base a quanto previsto dall'art. 3 del nuovo regolamento di assistenza dell'Enpaf, le domande dirette a ottenere prestazioni di assistenza devono essere presentate per il tramite dell'Ordine competente (quello presso il quale il farmacista sia o sia stato iscritto) ma non necessitano più del parere obbligatorio ma non vincolante dell'Ordine, come stabilito in precedenza. Dal mese di gennaio del 2018 saranno rese disponibili sul sito internet dell'Enpaf [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it) sia le delibere attuative che la modulistica da utilizzare per presentare le domande di prestazioni assistenziali ai sensi della nuova normativa.

### **Cumulo contributivo**

Il cumulo contributivo, ridisegnato con Legge di Bilancio del 2017, è un istituto che consente di sommare, senza trasferire, i periodi assicurativi non coincidenti presenti presso diversi Istituti di previdenza al fine del conseguimento di un'unica pensione. L'istituto non comporta oneri per l'interessato. Per poter operare, il cumulo dovrà riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi presenti presso ciascun Ente ed è, inoltre, necessario che il richiedente non percepisca già trattamento pensionistico diretto.

Attraverso questo istituto, è possibile conseguire:

- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata
- Pensione di inabilità
- Pensione ai superstiti

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, l'applicazione del cumulo può comportare una fattispecie a formazione progressiva. Infatti, qualora l'INPS sia coinvolto nella procedura di cumulo, il diritto alla quota

di pensione INPS si matura sulla base dei requisiti minimi previsti per il sistema generale obbligatorio pubblico, mentre la liquidazione della quota da parte degli altri Enti coinvolti avverrà quando saranno raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi propri e più elevati di ciascuna gestione (per esempio per l'Enpaf, 30 anni complessivi di contribuzione, 68 anni e 4 mesi di età, salvo ulteriori incrementi, ed esercizio di attività professionale), solo a questo punto la pensione in cumulo può dirsi raggiunta.

Il pagamento della pensione spetterà all'INPS, che richiederà i pro-quota alle gestioni interessate. Il regolamento dei rapporti tra gli Enti coinvolti nella procedura di cumulo e in particolare il pagamento della quota da parte dell'INPS deve avvenire in base ad apposita convenzione che è ancora in fase istruttoria, stipulata la convenzione l'istituto del cumulo diverrà pienamente operativo, fino a tale data le richieste di pensione in cumulo verranno tenute in sospenso dagli Enti riceventi.

Salvo diverse indicazioni che dovessero emergere dalla convenzione, la domanda di cumulo dovrà essere presentata dall'interessato all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Nel caso di attualità di iscrizione a più forme assicurative, il richiedente avrà facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. La domanda di pensione in cumulo è scaricabile dal sito [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it), area modulistica ► sezione pensioni ► “pensioni in cumulo” e può essere trasmessa all'indirizzo PEC: [posta@pec.enpaf.com](mailto:posta@pec.enpaf.com) o tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: sede di Viale Pasteur n. 49, 00144 Roma, allegando la documentazione richiesta.

### Supplemento di pensione

Nel mese di novembre l'Enpaf ha provveduto alla liquidazione dei supplementi di pensione a favore degli iscritti che, dopo il pensionamento, hanno continuato a versare la contribuzione previdenziale. Il Regolamento dell'Ente prevede, infatti, che il pensionato che rimanga iscritto e, dunque continui a versare i contributi dopo il pensionamento, abbia diritto all'incremento dell'importo di pensione nella misura corrispondente al coefficiente economico correlato all'ammontare del contributo versato. La liquidazione dei supplementi avviene con cadenza quinquennale.

Quest'anno, quindi, si procede alla liquidazione dei supplementi connessi al contributo versato per l'anno 2012.

L'Enpaf provvede alla liquidazione dei supplementi anche a favore dei pensionati che si siano cancellati nel corso dell'anno. In questo caso la liquidazione avviene in un'unica soluzione, quindi con riferimento all'intera contribuzione previdenziale versata dopo il pensionamento.

Al fine di ottenere il pagamento del supplemento non occorre che l'interessato presenti apposita domanda, in quanto l'erogazione viene effettuata d'ufficio.

Nel mese di giugno del prossimo anno si svolgerà la seconda fase di liquidazione dei supplementi di pensione che coinvolgerà quei pensionati ai quali, per motivi legati alla tempistica delle procedure, non è stato possibile effettuare la liquidazione nel corso di quest'anno.

### Riscossione conguaglio

L'Enpaf, come di consueto, ha provveduto a trasmettere ai propri iscritti il bollettino bancario per la riscossione, in unica rata, dei contributi dovuti a conguaglio per l'anno corrente.

Gli iscritti che, pur avendo titolo ad ottenere la riduzione, abbiano ricevuto un bollettino non adeguato all'aliquota contributiva alla quale avrebbero avuto diritto, potranno mettersi in contatto con l'URP all'indirizzo di posta elettronica [info@enpaf.it](mailto:info@enpaf.it) chiedendo di effettuare il pagamento tramite bonifico.